



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2024-2025**

## **Comunicato Ufficiale N. 111 del 25/10/2024**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 ottobre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

**4) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPES MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTE GABRIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.32 SGS DEL 26/09/2024**

**(Gara: COLLEFERRO CALCIO – SPES MONTESACRO del 21/09/2024 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 11/10/2024**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Spes Montesacro;  
esaminati gli atti ufficiali;  
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Pertanto, questa Corte,

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 ottobre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

**6) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTE SAN BIAGIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ROSATO SALVATORE FINO AL 27/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.75 LND DEL 2/10/2024**

**(Gara: MONTE SAN BIAGIO – ASTREA del 29/09/2024 – Campionato Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 100 del 18/10/2024**

La società Monte San Biagio nel reclamo redatto, in modo articolato e dettagliato, dopo aver letto gli atti di gara richiesti, fa presente di non contestare il provvedimento di allontanamento dal campo del dirigente ROSATO Salvatore, per eccessive proteste rivolte all' assistente arbitrale, del direttore di gara e degli Organi Federali.

Pone in evidenza, invece, la reclamante che i fatti addebitati al dirigente in argomento, non sono stati riportati nel referto del commissario di Campo, limitandosi solo a scrivere, tra gli espulsi, il nominativo del dirigente allontanato.

Rileva la reclamante la giustezza dei provvedimenti adottati nei confronti del dirigente, sanzionato con l'inibizione di tre mesi, fino al 27/12/2024, ritenendola eccessiva e ne chiede pertanto una adeguata riduzione.

Questo Organo di Giustizia Territoriale, dopo aver letto, con particolare attenzione gli atti della gara in questione, è dell'avviso che le lamentele avanzate, per la mancata trascrizione nel referto del Commissario di Campo delle motivazioni, inerenti il provvedimento disciplinare di cui trattasi, ritiene che le stesse non siano assumibili, in quanto l'art. 78 delle NOIF, al comma 1, precisa che "è esclusa dal rapporto dei Commissari di Campo qualsiasi valutazione tecnica sull'operato dell'arbitro".

Detto tutto ciò, questa Corte Sportiva, in ordine alla richiesta di riduzione del provvedimento disciplinare inflitto al dirigente ROSATO Salvatore, ritiene che non ci siano margini di accoglimento, tenuto conto del reiterato comportamento ingiurioso del soggetto in argomento, così come riportato nel C.U. indicato in epigrafe e che, pertanto la sanzione inflittagli appare del tutto congrua, in relazione agli abituali parametri adottati in casi del genere.

Conseguentemente, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 25 ottobre 2024**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantageggiato